

Introduzione

Il presente lavoro illustra ed analizza i principi costituzionali del giusto processo e l'influenza che questi hanno sull'ottenimento di un provvedimento giurisdizionale che possa dirsi altrettanto "giusto". L'ambito d'indagine riguarda il processo civile che, in considerazione dell'argomento trattato, si presenta legato in maniera indissolubile a riflessioni che interessano non solo il diritto processuale, ma anche il diritto costituzionale.

In particolare, l'attenzione viene posta sulle ultime riforme legislative intervenute in materia, allo scopo di confrontarle, in primo luogo, con le disposizioni sovranazionali dalle quali esse traggono origine e, in secondo luogo, con il previgente ordinamento, con il fine ultimo di analizzare le divergenze tra i due sistemi e le conseguenti e significative novità introdotte.

Il punto di partenza del presente lavoro è proprio l'espressione "giusto processo" e, più specificatamente, il concetto che ne sta alla base, tematica questa che è rimasta per lungo tempo al centro dei dibattiti giurisprudenziali e dottrinali successivi all'introduzione del comma 2°, art. 111, Cost. - operata dalla rif. Cost. n° 2/1999 - nel quale tale principio è stato annoverato. Invero, l'analisi delle riflessioni poste in essere dai giuristi e dagli studiosi del diritto è stata lo stimolo per approfondire la più generale questione della giustizia procedurale e, assieme a questa, anche gli spunti legislativi che la garanzia costituzionale del giusto processo ha offerto al legislatore nell'adozione di nuove norme volte a punire con la più grave sanzione della nullità, tutte quelle sentenze che vengano rese in assenza del rispetto dei principi di cui all'art. 111 Cost. Ed è proprio a tale proposito che si è parlato della nullità delle cosiddette decisioni "a sorpresa", emanate da un giudice che non si curi di rispettare il contraddittorio tra le parti, ovvero quello che probabilmente costituisce il pilastro fondamentale dei valori del giusto processo.

L'elaborato è articolato in 3 capitoli: nel primo, dopo un breve *excursus* sul valore e sui diversi significati attribuiti alla garanzia del giusto processo, il principio in questione viene esaminato prima nel contesto sovranazionale, con particolare attenzione alla tutela offerta in materia dalla Carta Europea dei Diritti dell'Uomo e, poi, in quello nazionale, nell'ambito del quale vengono esposte ed analizzate specificatamente tutte le garanzie introdotte nel comma 2°, art. 111, Cost. che, insieme, costituiscono i principi del giusto processo.

Nel secondo capitolo viene invece esaminata la sentenza civile, in tutti i suoi aspetti, partendo dal procedimento di formazione fino a giungere al contenuto della stessa, per trattare poi più

specificatamente della motivazione, del dispositivo e delle possibili soluzioni utilizzabili al fine di dirimere un eventuale contrasto tra questi due. Fatto questo, nel medesimo capitolo, l'elaborato tratta il tema della giusta decisione e della facoltà di impugnazione concessa alle parti in caso di emanazione di una sentenza ingiusta.

Il terzo capitolo, infine, esamina le implicazioni che la garanzia costituzionale del giusto processo pone in relazione alle sentenze della terza via, curando nel dettaglio la portata innovatrice della riforma n° 69/2009 ed analizzando la variopinta polifonia interpretativa di giurisprudenza e dottrina protrattasi per lungo tempo ed arginata definitivamente dal legislatore della citata riforma, attraverso l'esplicita previsione della sanzione di nullità.

La stesura di questo elaborato ha permesso di prendere gradualmente coscienza della rilevanza del principio del giusto processo e della costante ricerca del metodo più efficace per l'emanazione di una giusta decisione che si è compiuta e si sta tutt'ora compiendo attraverso innumerevoli dibattiti giurisprudenziali e dottrinali, protagonisti di un'evoluzione che ancora lunga strada dovrà percorrere negli anni a venire.

Il tema sviluppato in questo scritto può quindi considerarsi emblematico dello sforzo interpretativo posto in essere da giuristi e studiosi del diritto nella ricerca della soluzione più coerente possibile con principi del giusto processo, navigando in un sistema ermeneutico che, spesso, si rivela imperfetto ed oscuro.

CAPITOLO I - NOZIONE E CANONI DI GIUSTO PROCESSO

1.1. *La nozione di giusto processo: un concetto solo apparentemente relativo*

Nel novero dei principi cardine del nostro ordinamento giuridico vi è quello del giusto processo sul quale ciascun procedimento deve essere improntato a prescindere dalla sua natura. Il carattere imperativo della norma che disciplina il giusto processo è fissato dal legislatore stesso, che colloca la disposizione all'interno della Costituzione, inquadrando così tale principio tra i valori fondamentali della Repubblica. Il fondamento costituzionale di tale principio è individuato dalla Corte nell'art. 24 Cost., il cui oggetto - stando a quanto sancito dalla stessa Corte Costituzionale nella sentenza n. 137 del 1984 - può essere ravvisato "non nella garanzia dell'esercizio dell'azione e della difesa del contraddittore, ma nella partecipazione dei legittimati ad agire e a contraddire all'esercizio della funzione giurisdizionale". Occorre peraltro specificare che il richiamo al suddetto articolo 24 Cost. talvolta viene accompagnato a quello dell'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - in vigore in Italia dal 4 agosto 1955 - e dell'articolo 14 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici - reso esecutivo con la l. n. 881/1977 - citati in questa sede in quanto riferimenti normativi utili al fine di "rendere concreto" il principio del giusto processo¹. Ulteriore fondamento costituzionale del principio in esame è ravvisato nell'articolo 111 comma 2 Cost. che, oltre a disporre che ciascun processo deve svolgersi nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità e davanti ad un giudice terzo ed imparziale, sancisce che il "giusto processo" deve essere "regolato dalla legge" e che la legge stessa "ne assicura la ragionevole durata". In termini generali, la Corte Costituzionale ha affermato che i sopracitati articoli 24 e 111 Cost. sono volti ad assicurare la tutela dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi nell'intero sistema giurisdizionale ed impongono che l'individuazione dell'organo giudicante non pregiudichi il diritto delle parti ad ottenere una risposta inerente il bene della vita oggetto di contesa; da tale considerazione deriva peraltro la necessità della conservazione degli effetti

¹ Sent. Corte Costituzionale n. 102 del 1986.

sostanziali e processuali della domanda qualora vi fosse un errore di parte nell'individuazione dell'organo giurisdizionale dotato di giurisdizione². Inoltre, sempre secondo la Corte, tali principi debbono essere applicati anche nel rapporto tra arbitri e giudici, in quanto essendo l'arbitrato un metodo alternativo di risoluzione delle controversie cui - a norma di legge - le parti possono scegliere di ricorrere, è necessario che sia lo stesso legislatore a fare in modo di evitare che tale scelta incida negativamente sui diritti oggetto delle liti insorte³.

Più specificatamente ed in primo luogo, ciò che interessa in questa sede è comprendere il significato del termine "giusto" che costituisce peraltro una novità dal punto di vista lessicale, in quanto non compariva nel testo costituzionale precedente alla riforma del 23 novembre 1999. La locuzione "giusto", riferita alla garanzia procedurale, non rappresenta, semanticamente, la fedele traduzione dei termini "equo" o "dovuto", bensì starebbe ad indicare qualcosa di ulteriore, o quanto meno di diverso; il processo giusto sarebbe dunque quello che tende (anche) alla sentenza giusta, ovvero alla sentenza di merito che attua il diritto sostanziale oltre che essere finalizzata alla mera composizione della lite.⁴ Appreso così il significato del termine che compare nell'articolo 111 Cost., occorre segnalare, in secondo luogo, che la forza precettiva di tale norma risulta essere ridotta rispetto alla precedente in quanto, con la modifica del 1999, sono stati introdotti principi (tra i quali anche quello del giusto processo), che apparentemente possono risultare meramente astratti. Ciò comunque non significa che la nuova disposizione tratti in maniera superflua le garanzie in essa menzionate, ma semplicemente che il concetto di "giustizia procedurale" sia innanzitutto di ben difficile interpretazione e che, in secondo luogo, appaia in un certo senso come un concetto relativo. La relatività dei principi del giusto processo risulta tuttavia puramente concettuale. Difatti, se con una disamina superficiale detti principi possono sembrare inidonei a trovare applicazione nel concreto svolgimento della giustizia, grazie ad un'analisi più dettagliata tale preoccupazione scompare. Si noti infatti che i principi costituzionali, principalmente desumibili, ma non solo, dagli artt. 1, 2, 3, 13 ss. 24, 1° e 2° comma, 48, 56, 57, 101 2° comma, 111 1°, 2° e 7°, 113, ed i principi generali dell'ordinamento processuale civile, principalmente desumibili, ma non solo, dagli artt., 2909, 2697, c.c., 81, 99,

² Sentenza Corte Costituzionale n. 77 del 2007.

³ Sentenza Corte Costituzionale n. 223 del 2013.

⁴ Poli, *Giusto processo e oggetto del giudizio di appello*, in *Riv. dir. proc.*, 2010, p. 51.

101, commi 1 e 2, 112, 113, comma 1, 115, commi 1 e 2, 116, comma 1, 163, 183, commi 4 e 5, 279, 324, 360 c.p.c., 97 disp. att. c.p.c., se letti congiuntamente, lasciano desumere che:

a) i principi personalistico, partecipativo e democratico, di derivazione costituzionale, fungono da capisaldi nella costruzione del rapporto tra il singolo e l'autorità, in modo tale da concedere a qualunque cittadino la possibilità di intervenire sul contenuto dei provvedimenti che lo riguardano;

b) tale necessità di partecipazione si ritrova anche nell'ambito dell'attività giurisdizionale civile con carattere contenzioso e decisorio ed è massima e diretta;

c) essendo il processo civile costruito sulla base del principio dispositivo, l'attività difensiva delle parti è strettamente collegata all'ottenimento di una giusta decisione. Inoltre, perché il concetto di giustizia procedurale non appaia meramente tautologico, occorre tener presente che "giusto non è qualunque processo che si limiti ad essere regolare sul piano formale"⁵: difatti, se così fosse la nozione divisata dal 1° comma dell'articolo 111 Cost. risulterebbe una mera formula retorica priva di significato e giustificazione, poiché la regolarità formale di un processo può essere valutata solo all'esito dello stesso. Viceversa, è innegabile che il valore della giustizia procedurale debba connotare il modello costituzionale generale ed astratto del processo, e debba essere destinato a condizionare l'assetto di ogni singolo procedimento giurisdizionale previsto dal legislatore, vista la posizione primaria occupata dalle norme costituzionali - che disciplinano tale valore - nella gerarchia delle fonti.

Altrettanto indivisibile appare la tesi secondo la quale un processo può essere ritenuto giusto *ex art. 111 comma 1 Cost.*, "solo in quanto la sua regolamentazione per legge realizzi pienamente le condizioni previste nel 2° comma, facendo sì che qualsiasi processo si svolga nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale, con le garanzie legali di ragionevole durata"⁶ tale indirizzo prende le distanze da tutte le altre garanzie costituzionali previste da altre disposizioni e risulta incompleta. La definizione di giusto processo - estrapolabile dall'articolo 111, comma 1, Cost. - risulta invece ben lontana da quelle appena enunciate. In primo luogo, per individuare il significato esatto della formula in esame

⁵ Trocker, *Il nuovo articolo 111 della costituzione e il "giusto processo" in materia civile: profili generali*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2001, cit. 386.

⁶ Comoglio, *Il "giusto processo" civile nella dimensione comparatistica*, in *Il giusto processo*, Roma, 2003, cit. 740.

occorre tener presente che questa fonda le proprie radici nel diritto anglosassone dove trova sviluppo l'espressione *due process* (giusto processo), che si mantiene fino ai giorni nostri come principio vigente ed operante. Così come tale espressione di derivazione anglosassone integra "un quid di valore positivo e vincolante superiore alle leggi, tratto o dal diritto naturale o dai caratteri essenziali ed inalienabili della civiltà propria di un determinato popolo"⁷, così anche il canone del giusto processo evocato dalla nostra Costituzione "allude ad un concetto ideale di Giustizia, preesistente rispetto alla legge e direttamente collegato a quei diritti inviolabili di tutte le persone coinvolte nel processo che lo Stato, in base all'art. 2 Cost., si impegna a riconoscere"⁸. Si può dunque ritenere che il canone del giusto processo assume - nella nostra Costituzione - il significato pratico di processo coerente con tutti i valori condivisi da una determinata civiltà giuridica in un altrettanto determinato periodo storico. Se quanto appena affermato è vero, l'ottenimento di una giusta decisione all'esito di un processo che definiamo giusto dipende dalla rimozione di tutto ciò che ostacoli in qualche modo la possibilità di far valere le proprie ragioni, ovvero che impedisca l'esercizio dei poteri processuali connessi al diritto di difesa e da esso derivanti, che siano diretti ad incidere sulla decisione e sul suo contenuto. A questo punto, il problema principale è dunque costituito dal comprendere cosa si intenda con l'espressione "rimuovere ogni ostacolo a far valere le proprie ragioni". Con tale espressione si suole indicare, in primo luogo, la necessità di mettere le parti nella condizione di esercitare nel contraddittorio, tutti i poteri volti ad incidere sul contenuto della decisione e, allo stesso tempo, garantire alle stesse la previa conoscenza delle regole del gioco. Il significato giuridico dell'espressione da ultimo utilizzata, può essere apprezzato sia sul piano della ragionevole durata del processo, sia sul piano dell'effettività del diritto di difesa: difatti, conoscere anticipatamente le modalità attraverso le quali il procedimento verrà svolto consente di predisporre al meglio le difese e al tempo stesso di razionalizzare e conformare l'attività processuale, con lo scopo ultimo di evitare di incorrere in un processo a sorpresa⁹ o a slittamenti progressivi. Stando a quanto appena affermato, dunque, sembra doversi ritenere che la rimozione di ogni ostacolo a far valere le proprie ragioni costituisca un risultato ottenibile solo

⁷ Vassalli, *Il giusto processo: la genesi e la storia*, in *Il giusto processo*, 2002, p. 149 ss.

⁸ Conti, "Giusto processo (Diritto processuale penale)", in *Enc. dir.*, Aggiornamento, V, Milano, 2001, cit. 628.

⁹ Come sancito con ordinanza n. 21949/20 della Corte di Cassazione, trattasi dell'ipotesi in cui il giudice, d'ufficio, rileva questioni non introdotte dalle parti, senza previamente stimolare il dibattito sul punto.

ed esclusivamente attraverso la conduzione di un processo che sia regolato dalla legge. Peraltro, occorre osservare che, se da un lato è vero che il processo ordinario di cognizione non costituisce il solo modello processuale ammissibile nel nostro ordinamento giuridico - in quanto è concesso l'utilizzo di altri moduli formali predeterminati dalla legge - dall'altro lato, è proprio quello stesso processo a costituire il "giusto processo" civile "regolato dalla legge" di cui la Costituzione fa menzione. Perché gli ostacoli poc'anzi citati possano essere rimossi, occorre dunque che il giudice - nella sua qualità di "regolatore" del processo - provochi, già nella prima udienza, un contraddittorio volto a comprendere quali siano le modalità di programmazione dell'attività processuale più idonee al fine di consentire alle parti l'esercizio di tutti quei poteri volti ad influire sulla decisione. Tuttavia, se sulla carta tale operazione può sembrare di facile attuazione, nel concreto svolgimento dei processi la garanzia dell'esercizio pieno ed effettivo dei suddetti poteri processuali, risulta difficilmente conseguibile vista l'esistenza, nel nostro ordinamento giuridico, del comma 1° dell'articolo 152 c.p.c., secondo il quale solo la legge - e non il giudice - può stabilire termini perentori a pena di decadenza per il compimento degli atti processuali. Oltre a superare gli ostacoli sopra indicati, sarebbe in ogni caso opportuno garantire alle parti anche la possibilità di ottenere un controllo successivo della legalità del procedimento in Cassazione, come previsto dal comma 1° dell'articolo 360 c.p.c.

1.2. *Un altro livello di tutela delle garanzie processuali: il sistema CEDU*

Il rispetto dei principi processuali previsti dalla Costituzione italiana - tra i quali vi è anche il canone del giusto processo - viene assicurato, oltre che a livello nazionale, anche a livello sovranazionale europeo grazie all'operato della Corte europea dei diritti dell'uomo, altrimenti detta Corte EDU; per tale ragione, qualsiasi violazione sostanziale dei diritti riconosciuti a tutti i cittadini di ogni stato membro dell'Unione Europea è giustiziabile dinnanzi a tale organo giurisdizionale internazionale.

A disciplinare la competenza della Corte è l'art. 32 CEDU (Carta Europea dei Diritti dell'Uomo), secondo il quale l'organo deve essere adito allorché lo Stato membro non abbia adempiuto ad uno o più obblighi contrattuali di cui all'articolo 1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Tra tutte le norme contenute nella Convenzione europea, quelle che interessano in questa sede sono quelle aventi

carattere strettamente processuale - come, ad esempio, gli articoli 5, 6, 8 - che nell'insieme formano un vero e proprio diritto processuale europeo inscindibilmente legato ai principi generali degli ordinamenti nazionali: si pensi alle garanzie *ex art. 111 Cost.*, come ad esempio il fondamentale principio del contraddittorio che, nonostante non compaia espressamente nel testo CEDU, può essere ravvisato nel termine *hearing* (processo o udienza), espressione utilizzata nella formulazione inglese della Convenzione. Così come è necessario garantire il contraddittorio, è fondamentale, anche a livello sovranazionale, il rispetto del principio della ragionevole durata del processo, ancora una volta rinvenibile - a livello nazionale - nell'articolo 111 Cost.; a tal fine, nel sistema europeo, è presente un giudice unico - differente da quello competente per lo Stato avverso il quale il ricorso è stato proposto - che funge da filtro del contenzioso, dichiarando irricevibili i ricorsi manifestamente infondati.

Sulla base di quanto appena affermato è dunque possibile ravvisare una sorta di continuità tra giurisdizioni - nazionale e sovranazionale - nella garanzia dei diritti processuali. Volendo operare alcune specificazioni - sempre limitatamente ai diritti di natura processuale - occorre far riferimento ad alcuni articoli delle Carte internazionali, primo fra tutti l'articolo 6 della CEDU, che al 1° comma sancisce che "Ogni persona ha diritto di farsi ascoltare, in corretto e pubblico giudizio, da un giudice indipendente ed imparziale, costituito per legge, cui spetti decidere, in tempo ragionevole, sulle controversie intorno ai suoi diritti ed obblighi di carattere civile, così come sul fondamento di ogni accusa mossa a suo carico. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma stampa e pubblico possono essere esclusi da tutto il processo o da una parte di esso nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, o quando lo richiedono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti, ovvero, nella misura ritenuta strettamente necessaria dal giudice, quando in circostanze particolari, la pubblicità pregiudicherebbe gli interessi della giustizia".

Altresì importante è l'articolo 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, il cui contenuto risulta pressoché identico all'articolo 6 CEDU appena citato. Infine, l'articolo 10 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo recita: "Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena eguaglianza, ad essere ascoltato, in corretto e pubblico giudizio, da un tribunale indipendente ed imparziale, cui spetti decidere sulle controversie intorno ai suoi diritti ed obblighi". Per un verso, tuttavia, la continuità cui poc'anzi ci si riferiva non è totale e per altro verso le sopracitate Carte internazionali esprimono indici di coscienza giuridica contemporanea ai quali anche l'esperienza italiana si è ispirata e non solo con la riforma

costituzionale della l. 23 novembre 1999, n. 2 - che ha modificato l'articolo 111 Cost. - ma da ben prima di quella data, visto che le garanzie contenute nel nuovo articolo 111 Cost. erano già suscettibili di essere ricavate da altre norme costituzionali, la più importante delle quali è senza dubbio l'articolo 24 Cost. Con ciò si intende sottolineare che l'approvazione del nuovo articolo 111 Cost., oltre a non essere stata imposta da vincoli sovranazionali, non ha comportato significative e cospicue innovazioni nel quadro nazionale delle garanzie processuali, limitandosi semplicemente a chiarire o esplicitare meglio alcuni principi del processo che prima della riforma erano solo implicitamente desumibili dalla carta costituzionale. Tuttavia, è proprio per questi pochi aspetti di nuova introduzione che il sistema CEDU verrà in soccorso all'interprete italiano. Dato che il parallelo con il sistema CEDU sarà attuato di frequente è necessario, in primo luogo, soffermarsi brevemente su alcuni aspetti dello stesso che interessano in questa sede, ed in particolar modo sul valore della giurisdizione della Corte di Strasburgo e delle norme convenzionali.

Per ciò che concerne la prima questione, ciò che si può osservare è che mentre il problema del valore giuridico delle decisioni della Corte di Strasburgo non è ancora stato risolto, alle pronunce della Corte Europea - che enunciano i principi e i criteri interpretativi della CEDU - viene riconosciuto un grande valore culturale. Il confronto tra le due corti sopracitate si rivela peraltro utile tanto per gli studiosi del diritto, quanto per la nostra Corte Costituzionale, considerando anche la diversa prospettiva che quest'ultima assume rispetto alle corti internazionali. Per quanto riguarda le funzioni di dette corti, come è noto, mentre la Corte Costituzionale ha il compito di verificare la legittimità delle norme di legge, le pronunce della Corte Europea sono volte ad accertare la lesione che il singolo lamenta del suo diritto al giusto processo. Si tenga comunque presente che la lesione del diritto al giusto processo può derivare - oltre che da vicende contingenti - anche da illegittimità di norme di legge, ma non è detto che una prospettiva simile assuma rilievo.

Per quanto riguarda invece il rapporto tra i valori delle norme convenzionali - Costituzione italiana e CEDU - in questa sede basta limitarsi a tener presente l'opinione della Corte Costituzionale sul punto¹⁰, che è sintetizzabile nelle affermazioni che seguono¹¹:

a) la CEDU si colloca a livello della legge di esecuzione - e dunque non a livello costituzionale - ovvero di una legge ordinaria e, per tale ragione, le norme convenzionali non sono suscettibili di essere utilizzate come parametro per la valutazione di un'eventuale illegittimità delle disposizioni italiane. Questo, di fatto, non può avvenire né in virtù dell'articolo 2 Cost., nella parte in cui dispone che "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali", né in forza dell'articolo 10 Cost., secondo il quale "L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute", che si riferisce chiaramente alle consuetudini del diritto internazionale.

b) Il legislatore italiano non ha la facoltà di abrogare o modificare la CEDU, in quanto questa rientra nel novero delle fonti atipiche.

c) È pacifico ritenere che proprio dalla CEDU possano essere tratti criteri interpretativi utili al fine di comprendere il significato delle norme costituzionali italiane.

Per quanto riguarda poi la questione del valore giuridico delle garanzie costituzionali del processo, il problema sta nel comprendere l'effetto che gli elementi costitutivi del giusto processo hanno all'interno del sistema giuridico costituzionale considerato nel suo complesso. Indubbiamente, essi costituiscono criteri di valutazione di principio, in virtù dei quali talune norme esistenti possono essere dichiarate incostituzionali e determinate norme future non potranno essere formulate dal legislatore ordinario; scopo ulteriore di tali criteri è - senza dubbio - anche influenzare l'operato dell'interprete che, nella costruzione di un nuovo istituto giuridico, non dovrà discostarsi da tali parametri.

¹⁰ In tale contesto risulta tuttavia poco utile approfondire il generale problema dei rapporti tra ordinamento interno e trattati internazionali che tanto ha fomentato il dibattito dottrinale.

¹¹ Secondo Pustorino, *Sull'applicabilità diretta e la prevalenza della convenzione europea dei diritti dell'uomo nell'ordinamento italiano*, in *Riv. int. dir. uomo* 1995, cit. 93 e Patrone, *Il nuovo articolo 111 della Costituzione e la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, in *Il nuovo articolo 111 della Costituzione e il giusto processo civile*, a cura di Civinini e Verardi, Milano, 2001, p.161.

Più spinoso - rispetto al precedente - risulta invece essere il problema della valenza di tali garanzie in via - per così dire - diretta, ovvero non mediata dal legislatore. L'efficacia diretta, appena menzionata, può essere concepita - in astratto - in due distinte direzioni: stando alla prima, essendo le garanzie costituzionali del giusto processo fonti di diritti della persona, qualsiasi violazione da parte dello Stato può essere fatta valere in giudizio - diverso da quello in cui i diritti vengono lesi - da parte di chiunque lamenti di aver subito una lesione. In questa prospettiva opera la Corte di Strasburgo, che viene chiamata in causa da tutte quelle persone che, in un caso concreto, subiscono violazioni del loro diritto al giusto processo. Peraltro, la prospettiva appena enunciata è diventata propria anche del nostro ordinamento giuridico, mediante l'approvazione della l. n. 89/2001, che agli articoli 2 e 3, ha riconosciuto il diritto all'equa riparazione a chi ha subito un danno - patrimoniale o non patrimoniale - a causa del mancato rispetto del termine ragionevole normato dal precedentemente citato articolo 6, 1° comma, CEDU. In ogni caso, non è chiaro il motivo per il quale la legge abbia ammesso il risarcimento per il solo danno derivato dalla violazione del principio della ragionevole durata, non ammettendo - di contro - risarcimento alcuno in merito all'inosservanza delle altre garanzie del processo, nonostante siano - anche queste - espressamente previste dalla CEDU; inoltre, non si comprende nemmeno la ragione per la quale una pretesa risarcitoria non possa essere concepita solo in collegamento con la nostra Costituzione, ma necessiti di essere immaginata in collegamento alla CEDU.

In secondo luogo, l'efficacia diretta può spiegarsi anche nello stesso processo in cui le garanzie costituzionali vengono messe a rischio, qualora dalla loro violazione derivino immediate conseguenze sfavorevoli come, ad esempio, la sanzione di invalidità; tuttavia, come affermato poc'anzi, quest'ultima non sembra essere la prospettiva assunta dal nostro ordinamento giuridico. Occorre precisare che l'invalidità può anche derivare proprio dalla mancata osservanza delle garanzie costituzionali del processo: si pensi, a titolo esemplificativo, alla sanzione di invalidità che - a norma dell'articolo 101 c.p.c. - colpisce la sentenza pronunciata all'esito di un procedimento svolto in assenza di contraddittorio. Peraltro, è pacifico ritenere che, anche se talvolta la garanzia dei principi costituzionali del processo avviene attraverso la previsione di sanzioni diverse dall'invalidità, quest'ultima è quella che più delle altre impone il rispetto delle garanzie in esame. D'altro canto, l'invalidità non è altro che la qualificazione